

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**VISTI** gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 32 della Costituzione;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e, in particolare, l'articolo 5 con il quale è stata istituita l'Agenzia per i servizi sanitari nazionali;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 1, commi 34 e 34-bis;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante «Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 357, con il quale l'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», e, in particolare, il capo III relativo al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'articolo 12, comma 15-*decies*;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 26 giugno 2023, recante «Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto



legislativo 28 giugno 2012, n. 106» pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 21 gennaio 2015, con il quale è stata determinata l’indennità annua lorda onnicomprensiva da corrispondere al Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

**CONSIDERATO** che gli organi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sono privi dei titolari a seguito delle dimissioni del Direttore generale, della scadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione;

**CONSIDERATA** la complessa procedura per la ricomposizione degli organi tale da ingenerare una potenziale situazione di incertezza nell’operatività dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che svolge un ruolo chiave di vitale importanza in progetti strategici legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dalla telemedicina al Portale della Trasparenza, fino alla piattaforma nazionale delle liste d’attesa;

**RITENUTA** la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa svolta dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali nella attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all’organizzazione dei servizi relativi alle prestazioni assistenziali e alla formazione nonché al potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;

**RITENUTO** necessario, pertanto, di procedere alla nomina di un commissario straordinario che svolga le competenze del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, fino al 31 dicembre 2025;

**CONSIDERATA** altresì la necessità e l’urgenza di destinare risorse finanziarie all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per lo svolgimento delle funzioni e delle attività assistenziali proprie;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;

**SENTITA** la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

**EMANA**

**il seguente decreto-legge:**



## **ART. 1**

### ***(Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)***

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
2. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto dell'Agenzia attribuisce al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il mandato del commissario cessa il 31 dicembre 2025.
3. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2, se non incompatibile con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **ART. 2**

### ***(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)***

1. A decorrere dall'anno 2025, stante la natura di extraterritorialità della struttura, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per essere destinata, ai sensi del comma 2, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG), sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente, fermo il rispetto delle linee di attività di cui all'articolo



8-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i criteri di remunerazione indicati dall'articolo 8-*sexies*, comma 1, del citato decreto legislativo.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite massimo di cui al comma 1, sono stabilite le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso. Nel medesimo decreto sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.



### **ART. 3**

#### ***(Entrata in vigore)***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

